



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

VI° SETTORE

Sezione randagismo

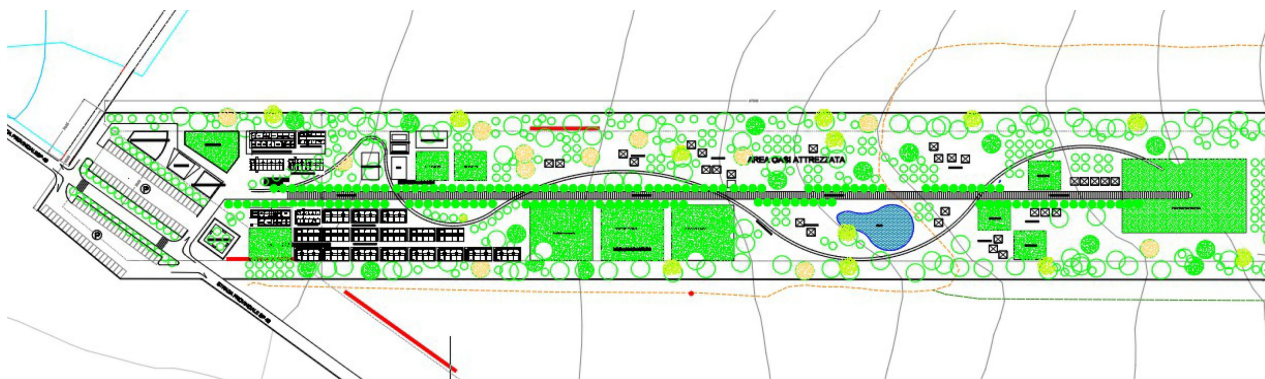
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel. 092520406 – fax 092520535
sestosettore@comunedischiacca.telecompost.it - <http://www.comune.schiacca.ag.it>

Progetto Oasi

*Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione
di un'oasi per il ricovero della popolazione canina e felina*

ANNO 2021

AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016



ELABORATO: 01 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Data: 30.08.2021	IL PROGETTISTA Dott. Arch. Aldo Misuraca	Revisione: 00
IL DIRIGENTE Dott. Arch. Aldo Misuraca		IL SINDACO Prof. Avv. Francesca Valenti

SOMMARIO

PREMESSA	3
ASPETTI NORMATIVI.....	4
DESCRIZIONE DEL SITO	5
DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA.....	7
CRITERI DI PROGETTAZIONE E PRINCIPI GESTIONALI	9
IMPIANTO GENERALE DELL'OASI.....	11
REQUISITI GENERALI DEL CANILE.....	11
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E ORGANIZZAZIONE DEL CANILE.....	12
ORGANIZZAZIONE DEL RIFUGIO SANITARIO	12
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA DI CONFINAMENTO DEL RIFUGIO SANITARIO	13
ORGANIZZAZIONE DEL RIFUGIO PER IL RICOVERO	14
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA DI CONFINAMENTO DEL RIFUGIO PER IL RICOVERO	15
AREA CIMITERIALE	16
SALA DIDATTICA.....	16
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI E SOLUZIONI ENERGETICHE SOSTENIBILI	16
IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.....	16

PREMESSA

Il progetto **“Oasi”** nasce su proposta della dirigenza di settore e rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

La realizzazione di un'area protetta, concepita come grande area naturale attrezzata, consentirà ai randagi in attesa di adozione di **poter vivere in natura e non chiusi in box**.

La struttura sarà ovviamente gestita con la collaborazione delle associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo e di altri soggetti regolarmente abilitati.

L'impianto in argomento dovrà essere ubicato su un terreno di proprietà comunale ubicato in località Maragani nel territorio di Sciacca e censito in Catasto al F.M. **n. 78, p.lle 16, 81 e 100, esteso complessivamente h.6.12.58**, concepita come area attrezzata finalizzata alla **prevalente vita all'aperto dei randagi** con l'integrazione di un rifugio sanitario e di ricovero per cani e gatti e di tutte le attrezzature sanitarie, impiantistiche, edilizie e socializzanti previste a norma di legge.

Sarà prevista la **piantumazione di essenze arboree e di strutture coperte facilmente amovibili** al fine di migliorare l'assetto ambientale del lotto di terreno e consentire una prevalente vita all'aperto degli amici animali.

La piantumazione di nuova alberatura consentirà anche di rientrare nei parametri imposti dalle norme vigenti in materia climatica e di verde pubblico nel rispetto della biodiversità e compatibilità con il tipo di terreno disponibile.

A questo si aggiungeranno strutture leggere quali tettoie, cucce, arredi, impianti, al fine di rendere opportunamente attrezzata l'area, che sarà opportunamente **suddivisa in lotti funzionali gestibili** separatamente da singole associazioni di volontariato opportunamente convenzionate

Il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole, e di operatori del settore potrebbe dar luogo infatti a **convenzioni** di collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione per una migliore gestione dell'area.

Obiettivo ultimo, quindi, è la realizzazione di un vero e proprio parco destinato al miglioramento della qualità di vita dei randagi volgendo ad un superamento culturale dell'idea di canile-prigione, nella direzione di fruibilità totale del luogo da parte di visitatori interessati, i quali potranno entrare in contatto con gli amici animali, conoscerli, accudirli, sentirsi parte di questa realtà ed eventualmente adottarli.

In sintesi la realizzazione di un'*Oasi per il ricovero della popolazione canina e felina* consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. consentire una **vita all'aria aperta** degli animali mediante la disponibilità di ampia area alberata con postazioni di riparo, cura, alimentazione con organizzazione gestionale in collaborazione tra Comune – ASP – Associazioni – volontari – operatori del settore;
2. garantire la **salute psicofisica degli animali**;
3. ridurre drasticamente la presenza nel territorio dei randagi con **garanzia per la sicurezza e l'igiene pubblica ed il decoro urbano**;
4. **abbattere la spesa comunale** per il mantenimento presso i rifugi privati;
5. agevolare **l'adozione**;
6. ridurre drasticamente le **criticità legate al fenomeno del randagismo**
7. aumentare la **messa a dimora di essenze arboree** attraverso l'ampia disponibilità di area a verde, garantendo i parametri ambientali introdotti con il P.A.E.S.C. del Comune di Sciacca, nonché dei criteri di cui alla Legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla Legge

14 gennaio 2013, n. 10 *Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani* ed obbligo di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica;

8. promuovere la realizzazione di **impianti ad energia rinnovabile** al fine di rendere il più autonomo possibile l'intero complesso, nel rispetto degli obblighi di abbattimento delle emissioni di CO2 previsti per il 2030 imposti dalla Comunità Europea con il patto dei Sindaci e con il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (P.A.E.S.C.);
9. promuovere il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole, e degli operatori del settore mediante **concessioni e/o convenzioni** di collaborazione per una migliore gestione dell'area;

ASPETTI NORMATIVI

La Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” all’art. 1 ha stabilito che “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”.

Le competenze delle Regioni vengono individuate dall'art. 3 di detta legge ed in particolare:

1. disciplinare con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le USL, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. provvedere a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture dovevano garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico sanitarie e dovevano essere sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Nella Regione Siciliana è stata la L.R. 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” a dare attuazione alle previsioni della L. n. 281/1991.

L’art. 11 della suddetta legge regionale ha definito i rifugi sanitari pubblici e i rifugi per il ricovero.

Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati.

Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.

La legge regionale prevede che siano i comuni, singoli o associati e le province regionali, a provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti, a costruire rifugi sanitari pubblici, e a provvedere alla loro gestione.

I rifugi sanitari inoltre devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione.

I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.

Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”, all’art. 5 ha indicato i requisiti strutturali, gestionali nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei rifugi sanitari pubblici e privati e dei rifugi per il ricovero pubblici e privati. Tali requisiti sono specificati nell’Allegato I al DPRS n. 7 del 2007.

Il concetto di OASI viene richiamato anche al punto 8 delle *Linee guida della Regione siciliana per il contrasto e la prevenzione nei riguardi del fenomeno del randagismo*, deliberate con atto di apprezzamento di cui alla Deliberazione n. 468 del 19 novembre 2018.

DESCRIZIONE DEL SITO

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2000 il Comune di Sciacca intende realizzare un canile destinato a rifugio sanitario e a rifugio per il ricovero per cani e gatti.

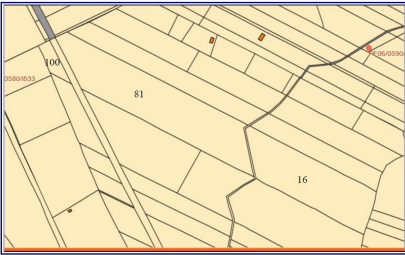
A tali strutture, dotati anche di sala didattica e strutture di servizio, in considerazione dell'ampia disponibilità del terreno di proprietà comunale, si intende realizzare un'OASI canina e felina, nella direzione del superamento del concetto dei canili lager per il ricovero di lungo periodo e verso un complesso sistema funzionale ove la sosta e ricovero nei canili è limitato solo al tempo necessario di stazionamento e la qualità di vita degli animali viene garantita mediante la disponibilità di ampi spazi aperti attrezzati e con la collaborazione istituzionale delle associazioni animaliste.

L'OASI sarà realizzata in un lotto di terreno pervenuto al patrimonio del Comune di Sciacca per effetto del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 143/93 del 16/03/1993, registrato alla Corte dei Conti in data 04/05/93. Reg. n. 3, foglio n. 83 con il quale l'Opera Pia "Minichelli" di Sciacca, è stata estinta.

Con tale D.P. n. 143/93 del 16/03/1993, notificato al Comune di Sciacca dall'Assessorato agli Enti Locali – Gruppo 9, con nota prot. n. 207 del 21/08/1993 il residuo patrimonio dell'Opera Pia estinta è stato devoluto al Comune di Sciacca;

Inoltre con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 01.07.2013 veniva formalizzata la presa d'atto dell'estinzione dell'Opera Pia "Minichelli" e dell'automatica piena disponibilità al patrimonio comunale per esercitare il diritto di legittimo proprietario, evidenziando che il lotto ad oggi risulta già volturato al Comune di Sciacca come da allegata visura catastale aggiornata.

Detto terreno si trova in C.da Maragani ed è raggiungibile attraverso la SP n. 49, distante dall'area urbana di Sciacca circa 13 km. su strada Il terreno in questione è costituito da alcune particelle identificate nel foglio di mappa n. 78 nel territorio del Comune di Sciacca (AG) e individuate nella tabella che segue:

	FOGLIO DI MAPPA N. 78 PARTICELLE	SUPERFICIE IN MQ
	16	mq. 24.290,00
	81	mq. 34.875,00
	100	mq. 2.093,00
	TOTALE SUPERFICIE	mq. 61.258,00

Si riporta di seguito una veduta satellitare del lotto interessato.



VEDUTA SATELLITARE DEL LOTTO

Il terreno si trova ad una quota di circa 20 mt. s.l.m. nella parte più bassa ed ha una forma rettangolare allungata intersecata dalla strada provinciale SP 49; morfologicamente il terreno è quasi pianeggiante nella parte a valle a nord-ovest, mentre sul lato sud-est si innalza di circa mt. 20,00.

Dagli studi geologici delle carte di rischio regionale (tavola 04) si evince che l'area non è interessata da fenomeni di rischio idrogeologico e/o di dissesto in quanto non risulta inserita né tra le aree a Pericolosità e Rischio Geomorfologico né tra i “Siti di Attenzione” della Carta dei dissesti, della Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione e del Rischio Geomorfologico.

L'analisi geomorfologica ed idrogeologica dell'area strettamente circostante il sito non ha evidenziato aree con instabilità manifeste dovute principalmente alla stabilità morfologica presente nell'area. Inoltre è possibile affermare che nell'intorno del sito non sono visibili segni di dissesto, da collegare ad eventi franosi né sono presenti scenari di pericolosità e rischio idraulico per fenomeni di esondazione.

Nella Carta del Pericolo e Rischio geomorfologico (PAI) e nella Carta dei Dissesti, l'area in oggetto non è definita da alcun livello né di pericolosità o rischio in un raggio molto ampio, come è possibile vedere dalle cartografie allegate.

La vocazione del territorio circostante è prevalentemente di tipo agricolo ed il lotto in esame ricade in zona omogenea di tipo “E1” *Aree agricole* secondo l'art. 52 del nuovo Piano Regolatore Generale (Tavola 04).



VEDUTA DEL LOTTO DI TERRENO DA NORD - OVEST

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

Il progetto prevede la realizzazione di ***un'oasi per il ricovero della popolazione canina e felina*** sull'area delle particelle 16, 81 e 100 del F.M. n. 78 del territorio del Comune di Sgiacca.

Tale area, nelle tavole del nuovo PRG, è classificata come "Zona Territoriale Omogenea E1 area agricola e l'art. 52 delle norme tecniche di attuazione prevede le seguenti prescrizioni:

Art. 52 - Zone «E1»: Aree agricole

Comprendono le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio con possibilità d'integrazione con attività agrituristiche. Sono ammessi, esclusivamente, edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni.

Sono altresì consentiti incrementi edilizi con destinazione agrituristica per l'integrazione ed il potenziamento delle stesse economie agricole. Sono quindi possibili:

- 1. costruzioni rurali ad uso abitazione anche con finalità agrituristica;*
- 2. annessi agricoli destinati a stalle, fienili, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole, magazzini e depositi di mangimi, concimi e prodotti agricoli;*
- 3. impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali (Art. 22 della L.R. n. 71/78). In questa categoria rientrano gli allevamenti senza terra, i magazzini per lo stoccaggio e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, i centri aziendali. Sono compresi inoltre gli oleifici, i caseifici, le cantine e i relativi impianti di servizio;*
- 4. riuso di edifici esistenti per lo sviluppo di attività agro-turistiche con possibilità di ampliamenti necessari alla nuova attività, ai sensi dell'art. 23 della Lr 71/78 così come definito nel successivo terzo comma del presente articolo;*
- 5. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo (strade poderali, escavazioni di canali, arginature,*

opere di difesa idrogeologica e di consolidamento di terreni quali muri di sostegno, gabbionature, drenaggi, ecc.).

La realizzazione di nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la trasformazione di vecchi fabbricati irrecuperabili o di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo. In questi casi è ammessa anche una nuova destinazione d'uso agrituristica.

Nell'ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono, ai sensi di quanto previsto all'art. 23 della Lr 71/'78, destinare parti dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale; a tal fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente anche oltre i 300 metri cubi. Inoltre, quando trattasi di fabbricati diroccati non recuperabili, è possibile utilizzare la cubatura in diversa posizione, ma comunque all'interno dello stesso fondo.

Il P.R.G. si attua per intervento diretto, (concessione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici:

- indice di fabbricabilità fondiario

per abitazioni: If 0,03 mc/mq della superficie fondiaria

- distanza minima dai confini 10,00 ml
- altezza massima: Hm 7,50 ml, con 2 piani fuori terra

La costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero dei materiali ed attrezzi, per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per l'allevamento ed il ricovero del bestiame nonché di impianti collaterali quali pozzi vasche per irrigazione, locali per pompe e contatori deve essere commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti e comunque la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 0,01 mq/mq della superficie fondiaria.

In ogni caso i parcheggi devono essere previsti in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata dalle costruzioni.

E' ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione o di trasporto energetico.

Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono quelle stabilite dal D.I. 1/4/68. n.1404 con le integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della strada. (D.L. 30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), ovvero per una distanza di:

- ml 60 dalle autostrade qualora venissero costruite nel territorio comunale;
- ml 40 dalle strade statali;
- **ml 30 dalle strade extraurbane provinciali;**
- ml 20 per le strade comunali.

Inoltre le nuove costruzione devono arretrarsi:

1. dalle sponde dei corsi d'acqua per una distanza di ml 20;
2. dalle sorgenti contrassegnate in cartografia per una distanza di m. 200;
3. dalle aree in cui ricadono faglie per una distanza di ml 100 dalle stesse;
4. dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell'apposito decreto.

I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati.

Per quanto sopra quindi l'area è compatibile con la realizzazione di box destinati alla presenza stanziale di cani e gatti e alla realizzazione di manufatti destinati alle attività di gestione del canile, del gattile e dell'OASI.

In merito agli aspetti urbanistici si ritiene utile svolgere le seguenti considerazioni di ordine generale:

– l'attività cinotecnica, intesa, ai sensi dell'art.1 della L.349/1993, quale "attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine", è considerata, dall'art.2, comma 1 della medesima legge, "a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto";

– coerentemente il comma 2 del suddetto art.2, definisce " ... imprenditori agricoli, ai sensi dell'art.2135 del codice civile" "i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 ...", fermo restando che, ai sensi del decreto 28.01.1994 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (emanato in base al disposto del comma 3 dell'art.2 della citata legge), "non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità".

– Proprio in virtù delle suddette definizioni legislative, **la giurisprudenza ha riconosciuto la compatibilità urbanistica della localizzazione in zona agricola di strutture destinate al ricovero per cani e riconducibili nella generale categoria dell'attività cinotecnica come definita dalla L.349/1993 (cfr. TAR Trentino Alto Adige, sez. Trento, 17 febbraio 1994, n.27, e TAR Abruzzo, sez. L'Aquila, 4 giugno 2004, n.745).**

– **Per quanto sopra evidenziato, anche nei casi in cui l'utilizzo di un canile non sia riconducibile all'attività imprenditoriale agricola, ma prevalentemente od esclusivamente a finalità di protezione degli animali da affezione o di prevenzione e controllo del randagismo, come nel caso dei canili e dei rifugi (municipali o anche privati) è da ritenere che tali strutture di ricovero, in mancanza nel PRG della previsione di una zona specificamente destinata ad esse, siano compatibili con la destinazione urbanistica a zona agricola dell'area in cui insistono.**

Le nuove costruzioni da destinare ai servizi di gestione del canile (ricovero sanitario, rifugio per il ricovero, edificio custode, sala didattica) e al mantenimento dei cani (box di isolamento e box di confinamento) dovranno rispettare le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, con altezza delle costruzioni inferiore a ml. 7,50 con unica elevazione fuori terra, e distanza dai confini ml. 10,00.

L'area destinata alla realizzazione dell'OASI confina su un lato con una strada urbana di scorrimento di piccole dimensioni e poco frequentata a causa di altri assi viari di collegamento principale (Strada Provinciale n. 49) e pertanto si dovrà mantenere da essa una fascia di rispetto di almeno 30 mt. poiché il lotto è ubicato fuori dal centro abitato.

CRITERI DI PROGETTAZIONE E PRINCIPI GESTIONALI

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso funzionale integrato dotato di:

1. n. 2 aree parcheggio con ingressi ed uscite separate
2. Accettazione e strutture di servizio in ingresso
3. Edificio accoglienza e ristoro
4. Paddock
5. Sala didattica e incontri per le adozioni
6. depuratore e vasca di accumulo
7. edificio rifugio sanitario canino ambulatorio, sala operatoria e altri locali a norma

8. n. 16 box aperti per confinamento cani
9. n. 12 box chiusi per confinamento cani
10. n. 1 blocco box aperti per confinamento gatti
11. n. 1 blocco box chiusi per confinamento gatti
12. n. 2 recinti-oasi feline
13. Rifugio sanitario felino
14. Rifugio di ricovero canino
15. Rifugio di ricovero felino
16. aree recintate oasi feline
17. aree recintate per sgambamento
18. OASI attrezzata con tettoie modulari – coperture leggere – attrezzature di servizio - bacino d'acqua – aree recintate di sicurezza
19. Area destinata a parco giochi per bambini e per gli incontri finalizzati alle adozioni
20. Area cimiteriale per cani e gatti

Ovviamente l'intera area sarà opportunamente recintata.

In particolare è prevista la realizzazione di n. 4 manufatti di cui uno destinato a svolgere la funzione di rifugio sanitario, un altro destinato a rifugio per il ricovero e la custodia dei cani; un altro destinato ad accoglienza e casa del custode e l'ultimo destinato all'accoglienza di scolaresche con una saletta didattica di circa 30 posti.

Saranno realizzate adeguate vie di ingresso e circolazione nell'area per consentire l'accesso agli utenti, ai fornitori e agli addetti ai lavori; saranno realizzate adeguate aree destinate a parcheggio nonché aree di carico e scarico collocate in modo da arrecare il minore fastidio possibile agli animali presenti nel canile.

In applicazione della L.R. 3 luglio 2000, n. 15 e del D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7:

- il rifugio sanitario sarà destinato al ricovero di cani e attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di quelli ammalati;
- il rifugio per il ricovero sarà attrezzato per la temporanea permanenza dei cani randagi catturati che abbiano superato il periodo di ricovero temporaneo presso il rifugio sanitario.

Come già descritto in premessa il criterio primario della progettazione e **Obiettivo ultimo** è la realizzazione di un vero e proprio parco destinato al miglioramento della qualità di vita dei randagi volgendo ad un superamento culturale dell'idea di canile-prigione, nella direzione di fruibilità totale del luogo da parte di visitatori interessati, i quali potranno entrare in contatto con gli amici animali, conoscerli, accudirli, sentirsi parte di questa realtà ed eventualmente adottarli.

In sintesi la realizzazione di un'*Oasi per il ricovero della popolazione canina e felina* consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- consentire una **vita all'aria aperta** degli animali mediante la disponibilità di ampia area alberata con postazioni di riparo, cura, alimentazione con organizzazione gestionale in collaborazione tra Comune – ASP – Associazioni – volontari – operatori del settore;
- garantire la **salute psicofisica degli animali**;
- ridurre drasticamente la presenza nel territorio dei randagi con **garanzia per la sicurezza e l'igiene pubblica ed il decoro urbano**;

- **abbattere la spesa comunale** per il mantenimento presso i rifugi privati;
- **agevolare l'adozione;**
- **ridurre drasticamente le criticità legate al fenomeno del randagismo**

Ai fini della realizzazione e per l'attività successiva di gestione l'area potrà essere suddivisa in lotti funzionali e autonomi, in collaborazione con le associazioni di volontari animalisti, regolarmente convenzionate.

IMPIANTO GENERALE DELL'OASI

Come chiaramente si evince dall'assetto planimetrico l'intero impianto del lotto su cui dovrà sorgere l'OASI è composto da un'area di ingresso, ove sono ubicati i parcheggi, gli edifici di accoglienza e servizi, e da un'asse centrale pedonale e all'occorrenza transitabile con piccoli mezzi elettrici interni su cui si attestano gli edifici destinati ai rifugi sanitari e di ricovero, le aree di sgambamento, i recinti, nonché un bacino d'acqua e un'area destinata a parco per gli incontri utili alle adozioni.

Lo stesso asse centrale, vera e propria spina dorsale funzionale, si conclude a monte con un'area destinata a cimitero per cani e gatti.

Un sentiero ad andamento sinusoidale si adatta al terreno e si presenta come una *promenade* lungo l'intera area mettendo in collegamento le varie strutture.

L'OASI si presenta come una grande area attrezzata con tettoie e piccole strutture, anche facilmente amovibili, per la vita all'aperto dei randagi, opportunamente gestiti a turno da associazioni di volontari.

Anche la piantumazione di alberi ed un bacino d'acqua consentirà di rendere più gradevole la vita all'aperto degli animali e specialmente di raggiungere una qualità ambientale sostenibile compatibile con il luogo.

REQUISITI GENERALI DELLE STRUTTURE ADIBITE A CANILE

Come previsto nell'Allegato I - Capitolo I "Requisiti generali delle strutture" del D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7 la scelta del luogo ove saranno realizzate le strutture per il ricovero e la custodia dei cani sarà tale da mitigare i fattori microclimatici (grado di irraggiamento, di ventilazione, di acclività);

La struttura sorgerà ben oltre 500 metri dai nuclei abitati e sarà facilmente raggiungibile dal centro urbano di Sciacca tramite la SP 49.

Il perimetro dell'area occupata sarà dotato di idoneo sviluppo di alberatura sempreverde con scarso rinnovamento vegetativo e struttura compatta per svolgere opportunamente funzioni fonoassorbenti e frangivento.

Le strutture destinate al ricovero e alla custodia dei cani saranno dotate di adeguata recinzione in grate zincate fissate a cordoli in calcestruzzo con un'altezza non inferiore ai 2,50 m ed estremità superiore aggettante verso l'interno con angolo di 45° e sviluppo di almeno 30 cm; le recinzioni saranno realizzate in modo da impedire l'accesso e la circolazione di persone non autorizzate.

Inoltre sarà realizzata una barriera perimetrale anti-ratto.

Saranno utilizzati materiali da costruzione non nocivi per gli animali e per gli uomini.

Le strutture saranno realizzate in modo da potere essere facilmente pulite, disinfettabili e disinfestabili; i pavimenti saranno costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi e delle acque di lavaggio.

Nelle strutture destinate ai servizi amministrativi e veterinari saranno presenti gabinetti, spogliatoi e lavabi in numero adeguato per il personale addetto e per i visitatori.

I manufatti saranno dotati di dispositivi appropriati e adeguati contro gli animali indesiderati e gli agenti infestanti e infettivi.

I locali in cui opereranno gli addetti alle strutture saranno dotati di dispositivi con capacità sufficiente a mantenere la temperatura, il tasso di ventilazione e di umidità controllati e appropriati per la destinazione dei diversi ambienti.

I box destinati agli animali saranno costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e disinfestabili, facilmente pulibili dagli escrementi, provvisti di bocchetta d'acqua potabile e di ciotola per l'alimento, di impianto di illuminazione ed elettrico sufficiente.

Il pavimento dei box consentirà il deflusso dell'acqua di lavaggio e sarà munito di griglie di scarico posizionate all'esterno dell'area di confinamento.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E ORGANIZZAZIONE DEL CANILE

Il DPRS 12 gennaio 2007 n. 7 fornisce indicazioni organizzative e costruttive specifiche per i rifugi sanitari e per i rifugi per il ricovero dei cani.

Occorre precisare che il rifugio sanitario è una struttura dove il cane vagante, catturato o abbandonato, viene ospitato temporaneamente e sottoposto ad un periodo di osservazione che generalmente varia da 10 giorni fino ad un massimo di 60 giorni. Se in questo periodo non ne viene reclamato il possesso, il cane viene affidato o ad un nuovo proprietario, che ne dia garanzia di buon trattamento, o ad un rifugio per il ricovero.

In sostanza il rifugio sanitario è un reparto di isolamento con funzione di filtro, per cui esso sarà dotato di box individuali e di dimensioni ridotte, ma comunque tali da garantire il benessere dell'animale.

Il rifugio per il ricovero, invece, è una struttura destinata al ricovero di animali randagi che hanno favorevolmente superato il periodo di osservazione. Dovendo gli animali permanere in questa struttura per un periodo più lungo, essa sarà dotata di box di adeguate dimensioni, non trascurando la necessità di disporre comunque di un certo numero di box di isolamento, destinati appunto a ricoverare soggetti che possono ammalarsi durante il periodo di permanenza nel canile.

ORGANIZZAZIONE DEL RIFUGIO SANITARIO

Per il rifugio sanitario, che è la struttura riservata al ricovero dei cani sottoposti ad osservazione sanitaria, sarà realizzata una struttura che comprenderà:

- un'area sanitaria costituita da:
 - una sala operatoria (con un'area di preparazione dell'animale: lavaggio e tosatura)
 - locali di degenza
 - ambulatorio per assolvere a funzioni sia di emergenza che di normale routine clinica e chirurgica (dotata di macchine per radiografie)
 - un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli
 - una zona di isolamento dei soggetti ospitati che consenta la custodia, l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate
 - una zona dedicata all'osservazione dei soggetti in ingresso

– un'adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa

– un'area destinata ai servizi costituita da:

- parcheggio;
- locale di accoglienza;
- locale amministrativo;
- locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;
- locale deposito e dispensa
- zona riservata alle operazioni di carico e scarico.
- locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature;
- locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;

L'area destinata ai servizi amministrativi e al deposito sarà funzionalmente separata dall'area di confinamento degli animali e il suo accesso dall'esterno sarà funzionalmente separato da detta zona di confinamento così come lo deve essere la zona parcheggio per gli automezzi e la zona per le operazioni di carico e scarico.

I locali dell'area sanitaria saranno provvisti di adeguata strumentazione ed attrezzatura chirurgica ed inoltre con dotazione strumentale minima costituita da:

- a) microscopio per esami parassitologici;
- b) lettore e attrezzatura per l'impianto del microchip;
- c) frigorifero per la conservazione dei prodotti immunologici;
- d) armadietto per la tenuta dei farmaci;
- e) computer con possibilità di collegamento all'anagrafe canina informatizzata;
- f) gabbie mobili idonee ad ospitare animali in decorso post-operatorio.

I locali dell'area servizi saranno realizzati in modo da offrire un ambiente appropriato agli addetti che avranno a disposizione acqua, luce e idonee sistemi di smaltimento dei reflui.

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA DI CONFINAMENTO DEL RIFUGIO SANITARIO

L'area destinata al ricovero dei cani del reparto sanitario comprenderà:

- una zona di isolamento in cui saranno presenti n. 12 box chiusi, costituiti da una superficie coperta perimetrata da pannelli che impedirà la messa a fuoco dell'orizzonte visivo, di dimensioni 2mx2m, realizzati in maniera da impedire la possibilità al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri animali;
- una zona di confinamento in cui saranno presenti n. 16 box aperti, costituiti da una zona di riposo di 4 mq (2x2), coperta e chiusa su tre lati, e da un'area esterna aperta e recintata di 8 mq (2x4), in parte riparata da una tettoia (2 m lineari);

Tutti i box saranno dotati di porta in modo da consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, e quindi consentire la pulizia e la disinfezione dei box.

I divisori tra i box saranno costruiti in modo che i cani non si feriscano l'un con l'altro e la recinzione avrà maglie con luce non superiore a 2 cm per lato.

Il DPRS 12 gennaio 2007 n. 7 ha stabilito che, nel caso in cui ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti rendano difficilmente realizzabile la possibilità di un rapporto

box/cane di 1/1, qualora si presenti la necessità di confinare più soggetti nello stesso box, devono essere garantiti almeno 2 mq di area coperta e di 4 mq di zona aperta e recintata per cane di media taglia (comunque non deve essere superato il limite di 4 animali per ogni box aperto)

Pertanto nella zona di isolamento del reparto sanitario al massimo potranno essere ricoverati 12 cani, mentre nella zona di confinamento dei box aperti al massimo potranno essere ricoverati $16 \times 2 = 32$ cani.

La zona di isolamento del rifugio sanitario è stata progettata e sarà realizzata in modo tale da evitare transiti da o verso altre aree funzionali della struttura.

La zona di isolamento del rifugio sanitario dovrà essere interdetta al personale non sanitario ed al personale di servizio se non limitatamente alle operazioni di pulizia, disinfezione e vettovagliamento.

Se il personale addetto alle pulizie sarà comune con l'area di confinamento del rifugio sanitario esso dovrà obbligatoriamente prevedere la pulizia della zona di isolamento successivamente a quella di tutte le altre aree funzionali.

ORGANIZZAZIONE DEL RIFUGIO PER IL RICOVERO

Per il rifugio per il ricovero dei cani il DPRS 12 gennaio 2007 n. 7 prevede la presenza di:

→ un'area sanitaria costituita da:

- un locale adibito ad ambulatorio con dotazione strumentale sufficiente a fare fronte a tutti gli interventi medico-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso;
- un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli;
- una zona di isolamento dei soggetti ospitati che consenta la custodia, l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate
- una zona dedicata all'osservazione dei soggetti in ingresso
- adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa;

→ un'area destinata ai servizi costituita da:

- parcheggio;
- locale di accoglienza;
- locale amministrativo;
- locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;
- deposito e dispensa
- locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature;
- locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;
- zona riservata alle operazioni di carico e scarico.

L'area destinata ai servizi amministrativi e al deposito sarà funzionalmente separata dall'area di confinamento degli animali e il suo accesso dall'esterno sarà funzionalmente separato da detta zona di confinamento così come lo sarà la zona parcheggio per gli automezzi e la zona per le operazioni di carico e scarico.

In definitiva il DPRS 12 gennaio 2007 n. 7 prevede la medesima organizzazione dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi sia per il rifugio sanitario che per il rifugio per il ricovero: l'unica differenza consiste nei locali destinati a sala operatoria e a degenza previsti per il rifugio sanitario.

Pertanto nel presente progetto è stata prevista la realizzazione dei locali dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi previsti per il rifugio sanitario.

Per quanto riguarda le aree di confinamento il DPRS 12 gennaio 2007 n. 7 prevede parametri costruttivi differenti per le strutture a servizio del rifugio sanitario e per quelle a servizio del rifugio per il ricovero e pertanto tali aree saranno realizzate in aree distinte.

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA DI CONFINAMENTO DEL RIFUGIO PER IL RICOVERO

L'area destinata al ricovero dei cani del rifugio per il ricovero comprenderà:

- una zona di isolamento in cui saranno presenti n. 12 box chiusi, costituiti da una superficie coperta perimetrata da pannelli che impediranno la messa a fuoco dell'orizzonte visivo, di dimensioni 2mx2m, realizzati in maniera da impedire la possibilità al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri animali;
- una zona di confinamento in cui saranno presenti n. 68 box aperti, costituiti da una zona di riposo di 6 mq (3x2), coperta e chiusa su tre lati, e da un'area esterna aperta e recintata di 12 mq (3x4), in parte riparata da una tettoia (2 m lineari);
- un paddock costituito da un'ampia superficie scoperta recintata, situata in prossimità dei box aperti, nella quale gli animali tenuti in detti box potranno muoversi liberamente individualmente o in gruppo, conformemente ai loro bisogni etologici.

Tutti i box saranno dotati di porta in modo da consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, e quindi consentire la pulizia e la disinfezione dei box.

I divisori tra i box saranno costruiti in modo che i cani non si feriscano l'uno con l'altro e la recinzione avrà maglie con luce non superiore a 2 cm per lato.

Il DPRS 12 gennaio 2007 n. 7 ha stabilito che, nel caso in cui ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti rendano difficilmente realizzabile la possibilità di un rapporto box/cane di 1/1, qualora si presenti la necessità di confinare più soggetti nello stesso box, devono essere garantiti almeno 3 mq di area coperta e di 6 mq di zona aperta e recintata (comunque non deve essere superato il limite di 4 animali per ogni box aperto)

Pertanto nella zona di isolamento del rifugio per il ricovero al massimo potranno essere ricoverati 12 cani, mentre nella zona di confinamento dei box aperti al massimo potranno essere ricoverati $2 \times 68 = 136$ cani.

Tabella riepilogativa box e numero cani ospitabili

Tipologia box	Superficie	Numero	N° max cani
Box chiusi zona isolamento rifugio sanitario	2x2 = 4 mq	12	12
Box aperti rifugio sanitario	2x2 + 2x4 = 12 mq	16	32
Box chiusi zona isolamento rifugio per il ricovero	2x2 = 4 mq	12	12
Box aperti rifugio per il ricovero	3x2 + 3x4 = 18 mq	68	136
Totale complessivo cani ospitabili:			192

Di numero inferiore ai 200 cani, come consigliato dalla norma.

AREA CIMITERIALE

Nella zona a sud-est del lotto, distante e a margine dell'intero lotto di terreno, è prevista la destinazione di una porzione di terreno di circa 2.400,00 mq ad area cimiteriale per cani e gatti, per l'interramento, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge specifiche, delle carcasse degli animali morti durante il periodo di permanenza all'interno dei rifugi.

Le procedure autorizzative di tale attività saranno attivate contestualmente alla pratica di autorizzazione sanitaria dei due rifugi.

SALA DIDATTICA

Si tratta di un piccolo edificio pensato non solo come un luogo dove la cittadinanza può recarsi per adempimenti amministrativi (anagrafe canina) ma anche come un luogo dove la stessa cittadinanza, ed in particolare le scolaresche, possano prendere coscienza dei servizi offerti da un canile, possano essere informati sul problema dell'abbandono degli animali e sul randagismo.

A tale scopo il progetto ha previsto la realizzazione di un edificio, indipendente dagli altri, destinato a sala didattica che sarà costituita da una sala capace di contenere circa 30 posti a sedere oltre il tavolo ed i posti dei relatori. La sala sarà dotata di sistema per la videoproiezione di presentazioni e quindi potrà essere usata per la realizzazione di piccoli seminari e/o corsi.

All'interno della sala sono previsti i servizi con un antibagno di collegamento ad un locale wc e ad un locale wc per disabili, oltre che un piccolo deposito dove ricoverare le attrezzature utilizzate nella sala.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI E SOLUZIONI ENERGETICHE SOSTENIBILI

Gli edifici del canile saranno realizzati con struttura portante intelaiata in calcestruzzo armato, fondazione del tipo a platea e copertura a falde con soletta in laterocemento costituita da travetti prefabbricati e pignatte in laterizio. I tompagnamenti saranno realizzati con blocchi di laterizio porizzato. Le murature esterne saranno completate con sistema di isolamento a cappotto mentre le coperture saranno completate con sistema di isolamento sottotegola.

Le strutture dei box, sia aperti che chiusi, saranno realizzate con elementi in acciaio scatolare e pannellatura con pannelli metallici coibentati prefabbricati.

Gli edifici del rifugio sanitario e del rifugio per il ricovero saranno dotati di due piccoli impianti fotovoltaici installati sul tetto da 8,5 e 7,5 kW.

Le medesime strutture saranno dotate anche di un impianto solare autonomo per produzione di acqua sanitaria (circa 250 l/giorno a 40 °C) del tipo a circolazione naturale.

I viali di accesso agli edifici e ai box di ricovero dei cani saranno realizzati con pavimentazione autobloccante in calcestruzzo.

Lungo il perimetro dell'area saranno ubicati impianti mini eolici, nel rispetto delle distanze dal confine e delle norme in materia, al fine di agevolare l'autonomia energetica dell'intero complesso.

Il parcheggio prossimo all'ingresso sulla strada provinciale sarà realizzato con ghiaia costipata o, ove possibile in relazione alle risorse finanziarie, regolarmente asfaltato.

IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 la presente progettazione assicura:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica , tra più soluzioni, ha individuato quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Non è necessaria la predisposizione del *documento di fattibilità delle alternative progettuali* in quanto l'opera non ha un importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, nonché l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22.

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica potrà essere suddiviso in lotti in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Aldo Misuraca
Dirigente del 6° Settore